



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale del Centro
Ufficio 3 Motorizzazione Civile di Firenze
e Sezioni Coordinate di Grosseto, Pistoia e Siena

AVVISO ALL'UTENZA

**Oggetto: Legge n. 132 del 01.12.2018 di conversione
del "Decreto Sicurezza" (D.L. 113/2018).**

Dal 4.12.2018 è in vigore la legge 1.12.2018 n. 132 (GU 3.12.2018) di conversione del "decreto sicurezza" (DL 113/2018) contenente numerose norme di rilievo sociale fra cui le seguenti relative alla circolazione stradale.

In particolare, per quel che concerne le attività di questo ufficio, sono state introdotte novità nell'art.132 e nell'art.93 del CdS che si riporta integralmente con gli aggiornamenti evidenziati in grassetto.

Art. 132

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. **Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.**

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia.

3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento (6).

4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.

5. **Fuori dei casi indicati all'articolo 93, comma 1-ter, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione**

del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213.

Art. 93

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso la Direzione generale della M.C.T.C.

1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero. ⁽⁷⁾

1-ter. Nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.

1-quater. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.

.....

7-bis. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213.

.....

Pertanto, con riferimento al primo comma dell'art.132 del CdS, l'intestatario del veicolo può chiedere

- 1) il rilascio del foglio di via e della targa provvisoria di transito (ex art.99 del CdS) al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine; in tal caso l'intestatario deve consegnare carta di circolazione estera originale e

targhe che, per il tramite dell'ufficio veicoli, saranno trasmessi all'autorità estera competente. Per ciò è necessario compilare il mod.TT2119 ed effettuare i versamenti di euro 10,20 su ccp.9001 e euro 16,00 su ccp 4028 (premarcati)

2) La nazionalizzazione secondo le prassi consuete.

Con riferimento al comma 5, relativo al ritiro del documento di circolazione estero, la carta di circolazione estera trasmessa all'UMC viene trattenuta per il tempo massimo di 180 giorni dalla data della violazione entro il quale l'intestatario può adempiere agli obblighi di cui al comma 1 . Trascorso tale termine il veicolo è soggetto a confisca amministrativa e non è attivabile alcuna ulteriore procedura.

Ai fini della nazionalizzazione in Italia il veicolo deve essere preventivamente radiato nel Paese estero di provenienza; tale radiazione deve risultare da specifica documentazione o da annotazione sulla carta di circolazione.

L'Ufficio non può fornire informazioni riguardo attività che non rientrano tra le competenze attribuite agli Uffici Motorizzazione Civile che, sostanzialmente, sono relative al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe italiane definitive o di transito.

Pistoia, 10 dicembre 2018

LA DIREZIONE